

ILL.MO TRIBUNALE DI PATTI

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART 700 C.P.C.

CON RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

nell'interesse del **prof. avv. Ettari Maria Cristina** , (C.F. TTRMCR75L52F158K)
nata a Messina il 12/07/1975, residente in Sant' Agata di Militello via Roma 64,
rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in Capo D'Orlando
Residence Santa Lucia 27 /C presso e nello studio della stessa (C.F.:
TTRMCR75L52F158K – PEC: maria.ettari@avvocatipatti.it)

CONTRO

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-
ROMA in persona del ministro pro- tempore ;**

-UFFICIO SCOLATICO REGIONALE PER LA SICILIA- PALERMO in persona
del legale rappresentante prò tempore ;

**-UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE— UFFICIO VIII--AMBITO
TERRITORIALE DI MESSINA** in persona del Dirigente rappresentante pro
tempore tutti domiciliati *ex lege*. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65;

E NEI CONFRONTI



-di tutti i docenti di Discipline Giuridiche ed Economiche e di tutti i docenti di sostegno che hanno ottenuto il trasferimento in tutti gli ambiti italiani

FATTO

La Prof.ssa Ettari Maria Cristina, nata a Messina il 12-07-1975, docente immessa in ruolo nell'anno scol. 2015-16 per la Classe di concorso AO19 Discipline Giuridiche ed economiche, ai sensi della legge 107/2015, in provincia di Messina e assegnata all'Istituto IIS "F.P.Merendino" di Capo d'Orlando (ME) ha partecipato alla fase C della mobilità obbligatoria per l'a.s 2016/17 per l'istruzione secondaria di secondo grado, chiedendo come sedi gli ambiti della provincia di Messina a partire da quello piu' vicino al comune di residenza (**ambito 16- Santagata di Militello**) e poi quelli ricadenti nelle province siciliane secondo il criterio della viciniorità al comune di residenza –**LA STESSA NON HA CHIESTO ALCUNA SEDE (AMBITO) AL DI FUORI DELLA SICILIA.**

Il Ministero della Pubblica Istruzione accettava i predetti ambiti scelti dalla professoressa Ettari Maria-Cristina, convalidandoli per intero, senza alcuna variante, con propria comunicazione del 15-7-2016 diretta alla stessa docente, che si allega (**ALLEGATO 1**)

Diversamente da quanto confermato dal MIUR/Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, il contestatissimo algoritmo, utilizzato dal MIUR per la mobilità 2016-17, determinava meccanicamente il trasferimento, pubblicato il 13-08-2016, della professoressa Ettari nell'ambito 20 della provincia di Mantova (ambito mai richiesto), disconoscendo la sopra citata lettera di convalida ambiti (**ALLEGATO 1**) effettuata dal MIUR/USP di Messina per la professoressa Ettari e sconvolgendo la vita della stessa docente, coniugata e con figlio di anni tre.



Con altro provvedimento, poi, del 31 agosto 2016, ore 18,30, (appena dieci ore prima dell'inizio del nuovo anno scolastico) il MIUR comunicava alla stessa docente la sede di servizio in provincia di Mantova (IIS San Giovanni Bosco di Viadana)

In data 21-08-2016, la Professoressa Ettari Maria-Cristina presentava tentativo di conciliazione(**ALLEGATO 3**) all'Ufficio Scolastico Provinciale-Ufficio VIII- Ambito territoriale di Messina ma non otteneva nessuna risposta fino ad oggi.

Ai fini di una corretta lettura delle scelte professionali effettuate dalla professoressa Ettari, tutte in applicazione della vigente normativa scolastica , si premette quanto segue:

La professoressa Ettari, avendo deciso, per motivi familiari, di esercitare la professione docente solo in provincia di Messina, ha sempre chiesto ed ottenuto l'inserimento nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento solo in provincia di Messina.

Non ha mai chiesto il trasferimento della propria posizione in una provincia del Nord Italia, ben sapendo di rinunciare all'immediata immissione in ruolo, come è avvenuto per tutti i docenti siciliani che hanno scelto con successo, ma liberamente, l'Italia del Nord. Ha rinunciato, quindi, a circa dieci anni di insegnamento nei ruoli della Pubblica Istruzione con grave danno economico, nella consapevolezza che un giorno, non certo vicino, sarebbe entrata in ruolo nella provincia di residenza (provincia di Messina) così come in ruolo erano entrati gradualmente i docenti della stessa provincia di Messina che avevano fatto analoga scelta e che oggi prestano servizio in provincia di Messina, senza alcun rischio di essere deportati al NORD Italia, come invece è avvenuto , il 13-8-2016, per i docenti immessi in ruolo con la fase C della legge 107/2015, e quindi per la professoressa



ETTARI , senza che la predetta legge avesse mai previsto il trasferimento forzato oggetto del presente ricorso.

E quel giorno è arrivato. Il **25 novembre del 2016**, infatti, il MIUR, tramite il competente USP di Messina , immetteva la professoressa Ettari Maria-Cristina nei ruoli del sostegno assegnandole la sede preso l'IIS "F.P.Merendino" di Capo d'Orlando-ME.

Diversamente, pero', da quanto verificatosi fino all'anno scolastico 2014-15, in esecuzione di una normativa scolastica ampiamente consolidata da decenni di applicazione certa e trasparente e priva di trappole, la professoressa Ettari veniva trasferita, a decorrere dall'anno scol. 2016-2017, forzatamente da Capo d'Orlando-ME- in provincia di Mantova in esecuzione dell'O.M. 241/2016.

In data 21-08-2016, la ricorrente presentava tentativo di conciliazione all'Ufficio Scolastico provinciale di Messina avverso il trasferimento della stessa in provincia di Mantova, allegando la lettera di notifica con la quale il MIUR, tramite, l'USP di Messina, aveva convalidato tutti gli ambiti richiesti dalla ricorrente, riportandoli, per intero, nella sopra citata lettera di convalida dati dell'USP di Messina con contestuale invito a segnalare eventuali rettifiche (**ALLEGATO 2**).

Della stessa lettera di convalida dati dell'USP di Messina, che si allega al presente ricorso, si riportano, qui di seguito, le pagine che servono per il ricorso in oggetto:

LETTERA DI CONVALIDA DATI DELL'USP DI MESSINA

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : MESSINA



Avv. Ettari Maria Cristina
Residence Santa Lucia 27 C
98071 Capo D'Orlando (Me)
Tel /fax 0941/912974 Cell 329/6330574

Oggetto :domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA IN OGGETTO DA LEI
PRESENTATA VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI
DATI:

Dati Anagrafici e di titolarità

Ettari Maria-Cristina nata il 12/07/1975

Classe di Concorso AO19-Discipline Giuridiche ed Economiche

punteggio 22+6+6+0 totale 34

pa.1 di 6

PREFERENZE TERRITORIALI

AMBITI CONVALIDATI DAL MIUR –USP DI MESSINA

<u>1</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0016</u>
<u>2</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0015</u>
<u>3</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0013</u>
<u>4</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0022</u>
<u>5</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0014</u>
<u>6</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0021</u>
<u>7</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0017</u>
<u>8</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0018</u>
<u>9</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0019</u>
<u>10</u>	<u>SICILIA</u>	<u>AMBITO</u>	<u>0020</u>



11 SICILIA AMBITO 0006

12 SICILIA AMBITO 0007

13 SICILIA AMBITO 0008

14 SICILIA AMBITO 0009

15 SICILIA AMBITO 0010

-----pag.5 di 6

NEL CASO DOVESSE RISCONTRARE UNA EVENTUALE DIFFERENZA CON I
DATI A SUA DISPOSIZIONE, LA PREGHIAMO DI DARNECOMUNICAZIONE
ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA
PRESENTE E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO
PER LA COMUNICAZIONE A SIDI DELLE DOMANDE DI MOBILITA' PER IL
CORRISPONDENTE ORDINE DI SCUOLA E PER IL CORRISPETTIVO
MOVIMENTO (COMMA 2 ART. 5) "

FINE LETTERA DI CONVALIDA DATI DELL'USP DI MESSINA

pag.6 di 6

Nulla comunica l'USP di Messina alla ricorrente in esito alla richiesta di tentativo



di conciliazione , nonostante fosse evidente che gli ambiti valutati ai fini della mobilità 2016-2017, dallo stesso USP di Messina fossero tutti ricadenti in Sicilia, come si legge nel documento che precede.

Ma vi è di piu'. L'USP di Messina, con la lettera di validazione dati che precede si preoccupava di chiedere alla ricorrente di comunicare, entro dieci giorni, "eventuale differenza con i dati a sua conoscenza " che, in vero, risultavano esatti per quanto riguarda gli ambiti scelti dalla ricorrente, ricadenti tutti in Sicilia.

In conseguenza di quanto, sopra il trasferimento della ricorrente doveva aver luogo solo in un ambito della Sicilia con preferenza per l'ambito 0016 della provincia di Messina, nel quale ricade il comune di residenza della ricorrente – Sant'Agata di Militello- ai fini del ricongiungimento della ricorrente al coniuge e al figlio minore di anni tre.

DIRITTO

Occorre preliminarmente precisare che, con il trasferimento coatto dalla provincia di Messina alla provincia di Mantova per effetto della mobilità 2016/2017, la professoressa Ettari Maria-Cristina subiva un gravissimo danno, inimmaginabile, fino al momento della pubblicazione dei trasferimenti di cui trattasi, in quanto non si era mai registrata una sequela di violazioni di legge quali quelle che qui di seguito si evidenziano:

- 1) **Violazione del D.M. 01-04-2014 N.235** (emanato in applicazione delle leggi 7 agosto 1990 n.241, 27 dicembre 2016 n. 296, 24 dicembre 2012 n. 228 ,del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 etc.) che disciplina, per il



triennio 2014-2017, l'aggiornamento del punteggio dei docenti richiedenti e quindi anche della professoressa Ettari Maria-Cristina con cui la stessa/gli stessi erano inseriti nella graduatoria ad esaurimento della provincia prescelta (Messina per la professoressa Ettari).

L'art.1 del predetto decreto prevede, infatti: " *il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I,II,III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, PUO' CHIEDERE :*

- a) La permanenza e/o l'aggiornamento con cui è inserito in graduatoria;.....*
- c) Il trasferimento da una provincia all'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione(.....)La richiesta di trasferimento da una provincia all'altra comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza".*

Ma la professoressa Ettari non si avvaleva della possibilità di trasferimento in altra provincia dove, stante la disponibilità di posti liberi, sarebbe stata immessa subito nei ruoli del MIUR , ma decideva di aggiornare il proprio punteggio nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Messina , dove poi è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015-2016 con provvedimento dell'USP di Messina del 25-11-2015;

2) Violazione del principio di parità di trattamento garantito dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana ed eluso dalla invenzione delle fasi previste dall'art. 9 dell'O.M.241/2016 sulla mobilità del personale docente per l'anno scol 2016/17 e dall'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'A.S 2016-17, che hanno



stabilito arbitrariamente, e solo in un momento successivo all'immissione in ruolo, una gerarchia di merito tra docenti che hanno gli stessi titoli, gli stessi doveri e quindi, in teoria, gli stessi diritti.

3)Violazione dell'art.1, comma 196 della legge 107/2015 la quale ha espressamente previsto che *"sono inefficaci le norme e le procedure contrattuali contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto della presente legge"*

Ai fini di una chiara visione del sistema di disparità messo in atto dal MIUR, si riporta, qui di seguito, **l'art. 6 del citato CCNI- contratto collettivo nazionale integrativo dell' 8 aprile 2016 sulla mobilità del personale docente 2016/2017.**

C.C.N.I. 8-4-2016 SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER
L' ANNO SCOL.2016/17

"ART.6- FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1.Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS,i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che h diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e e del p ano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.



Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrenti a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva

sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.



FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di



secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30 “

Come si deduce dalla lettura del sopra-riportato art. 6 del CCNI sulla mobilità 2016-17, mentre “ gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia” , i docenti assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, come la professoressa Ettari, parteciperanno a mobilità territoriale nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti territoriali.

Tale **disparità di trattamento**, che si contesta integralmente invocando l'intervento di codesto ill.mo Tribunale per il ripristino della legalità , **viola il principio di non discriminazione, illustrato nella clausola 4 della direttiva 1999/70/CE** (direttamente applicabile ai contratti e ai rapporti lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, cfr. **Corte di Giustizia ,sentenza C212/2004, Adeneler) secondo cui “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.**

E' di tutta evidenza, quindi , che, se non è ammessa discriminazione tra personale a T.D e personale a T.I. , a maggior ragione non puo' esservi, negli atti della pubblica amministrazione, discriminazione all'interno della stessa categoria di docenti a tempo indeterminato, come nel caso in esame.



Ha assunto poi livelli paradossali , in Provincia di Messina, la disparità tra docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 --peraltro non inseriti in graduatoria della provincia di Messina bensì in quella regionale della GM del concorso 2012-- e i docenti provenienti da GAE, inseriti d'ufficio nella fase C dei trasferimenti (successiva a quella degli assunti provenienti dalla GM del concorso 2012 e non perché avessero un minore punteggio in graduatoria).

In concreto la ricorrente, la cui domanda è stata valutata con punti 34 dall'USP di Messina (e solo per errore materiale inserita nella graduatoria dei trasferimenti con punti 28) si è vista superare nei trasferimenti da docenti assunti con minor punteggio rispetto al suo , i quali , peraltro, sono stati assegnati alla provincia di Messina.

Si veda, in tal senso, ordinanza del TAR LAZIO n. 06565/2016 REG.RIC. (ALLEGATO 4), la quale sospende l'efficacia dell'O.M. 241 del 08-04-2016 *nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l' anno scolastico 2014/2015 di proporre domanda " su scuola " e consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità della provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria negando tale possibilità ai docenti provenienti da GAE , si veda anche il conseguente decreto del Dirigente dell'Ufficio V-Ambito Territoriale di Torino (n. 11471 del 19-08-2016) (ALLEGATO 5) con il quale lo stesso dispone, in esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO n.4720/2016, l'assegnazione dei ricorrenti presso le sedi dagli stessi richieste.*

Si veda, anche, ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRANI del 16-9-2016 (accoglimento totale n. cronol. 28744/2016 del 16-09-2016) (ALLEGATO 6) con la quale lo stesso Tribunale :*" dichiara l'illegittimità dell'assegnazione della ()*



all'Ambito Territoriale 0009-friuli Venezia Giulia (Udine) in luogo dell'Ambito Territoriale 0010-Puglia(Foggia) come ad essa spettante ..., nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria " . La ricorrente Prof. ssa

Ettari Maria Cristina , che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale 0016 della provincia di Messina e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 34 (come da citata e allegata lettera di convalida dati del MIUR/USP di Messina -Allegato n.2), superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 - quali i professori Bonasera Fabio (punti 16), Abate Patrizia (punti 12), Bevacqua Daniele (punti 18), Cosenza Daniela (punti 16), De Domenico Daniela (punti 16), Fogliani Simone (punti 18), Famulari Patrizia (punti 18), Geraci Livia Maria (punti 12), Laudani Salvatore (punti 18), Lembo Pierfrancesco (punti 14), Leo Domenica (punti 18), Muscarello Salvino (punti 12) e Visco Antonella (punti 12) - è stata gravemente danneggiata nella scelta di tale ambito a vantaggio degli assunti sopra riportati pur avendo i predetti un punteggio inferiore. Va anche precisato che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei trasferimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (pubblicato il 13-8-2016), gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola (altra grave imparzialità); e sicuramente tali posti, che dovevano essere utilizzati prioritariamente da docenti assunti nell'Ambito territoriale della provincia di Messina (come da tradizione giuridica consolidata da decenni di applicazione) , non sarebbero stati occupati nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, ove il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero



richiesto. Con la conseguenza che, in ogni caso, in carenza di posti disponibili nella provincia di Messina, concorrendo a livello nazionale, la prof.ssa Ettari si è vista assegnata la sede definitiva nell'Ambito Territoriale di Mantova invece che, come di diritto, nell'Ambito Territoriale di Messina.

4) Va ,inoltre, precisato che la prof.ssa Ettari , per l'effetto dell'applicazione delle *Note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 secondo cui " il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* ha subito un ulteriore pregiudizio nella valutazione del proprio servizio scolastico prestato negli istituti paritari, con ulteriore danno nella graduatoria per la mobilità 2016/17 nella quale doveva essere inserita con un punteggio largamente superiore .Si veda ordinanza del Tribunale di Napoli n.16877/2016 del 06-09- 2016 (ALLEGATO 7) che *"accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall 'as.....all'a.s..... nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 secondo cui " il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile".*

Alla luce di cio' si chiede il riconoscimento del servizio prestato dalla professoressa Ettari Maria-Cristina negli Istituti *paritari* di Istruzione secondaria di secondo grado per complessivi anni sette di almeno 180 giorni (N. 7 anni di servizio per punti 3 ciascuno = punti 21,00) e la valutazione dello stesso servizio ai fini della mobilità 2016/17 con punti 21,00 e cio' nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione della disposizione



di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente

A S. 2016-17 dell' 08-04-2016 .

5) Eccezione di illegittimità costituzionalità dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente sradicata dal territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

- SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS e DEL DANNO GRAVE E IRREPARABILE



Sulla fondatezza del ricorso non esistono dubbi .

La Prof.ssa Ettari Maria Cristina , docente immessa in ruolo ai sensi della legge 107/2015, ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s 2016/17 per l'istruzione secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, tipologia di posto: SOSTEGNO

Alla stessa è stato attribuito il punteggio di punti 34 , per come risulta dalla valutazione della domanda di mobilità effettuata dal MIUR –USP di MESSINA .

Alla stessa successivamente veniva attribuito erroneamente il punteggio errato di punti 28, per come risulta dall'esame del bollettino dei trasferimenti relativi alla secondaria di secondo grado, pubblicati dal MIUR il 13-08 -2016. (ALLEGATO 8)

La sottoscritta ha espresso l'ordine di preferenza degli ambiti indicando nella domanda, cui si rimanda, n. 15 ambiti, tutti ricadenti in Sicilia e tutti convalidati dal MIUR/ Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ;

In esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente destinazione: LOMBARDIA AMBITO 0020 (ALLEGATO 9) , codice meccanografico LOM000020, (provincia di Mantova), non richiesto dalla Prof.ssa Ettari .

La Prof.ssa Ettari Maria Cristina , pertanto, avendo interesse, a conciliare per i 15 ambiti dalla stessa richiesti nella domanda di mobilità, convalidata dal MIUR-- Ufficio Scolastico Provinciale di Messina - tutti ricadenti in Sicilia e qui di seguito riportati (la domanda convalidata dal MIUR/USP di Messina è allegata al presente ricorso)(ALLEGATO 2) inoltrava tramite pec all' USP di Messina in data 21/ 08/2016 tentativo di conciliazione :



AMBITI RICHIESTI

- 1 SICILIA AMBITO 0016
- 2 SICILIA AMBITO 0015
- 3 SICILIA AMBITO 0013
- 4 SICILIA AMBITO 0022
- 5 SICILIA AMBITO 0014
- 6 SICILIA AMBITO 0021
- 7 SICILIA AMBITO 0017
- 8 SICILIA AMBITO 0018
- 9 SICILIA AMBITO 0019
- 10 SICILIA AMBITO 0020
- 11 SICILIA AMBITO 0006
- 12 SICILIA AMBITO 0007
- 13 SICILIA AMBITO 0008
- 14 SICILIA AMBITO 0009
- 15 SICILIA AMBITO 0010

Al suddetto tentativo di conciliazione nulla rispondeva fino ad oggi l'Ufficio Scolastico provinciale di Messina, con grave pregiudizio per i diritti della stessa.

Inoltre da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la **disparità di trattamento** venutasi a creare tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini



della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a molti di questi.

Pertanto, il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità .

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio, perché se così fosse stato, come dovrebbe, **la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Mantova.**

Di conseguenza, a parte il **"fumus boni iuris"**, atteso che l'inizio della scuola è avvenuto da pochi giorni, è palese la necessità di una **tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti** .

D'altronde, la ricorrente, proprio in considerazione della disciplina sulla mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 – ed in particolare anche di quanto previsto dall'ultimo periodo della norma, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - aveva confidato nel punteggio posseduto di punti 34 e quindi di poter concorrere, alle operazioni di mobilità, a parità di condizioni, in base a tali punti, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nella Provincia di Messina; e tale legittima aspettativa si è concretizzata in vero e proprio diritto soggettivo essendo tale punteggio superiore a quello posseduto da ben 13 docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 [i sig.ri Bonasera



Fabio (punti 16), Abate Patrizia (punti 12), Bevacqua Daniele (punti 18),
Cosenza Daniela (punti 16), De Domenico Daniela (punti 16), Fogliani
Simone (punti 18), Famulari Patrizia (punti 18), Geraci Livia Maria (punti
12), Laudani Salvatore (punti 18), Lembo Pierfrancesco (punti 14), Leo
Domenica (punti 18), Muscarello Salvino (punti 12) e Visco Antonella
(punti 12)], a cui sono state assegnate le sedi definitive disponibili nella
Provincia di Messina.

* * * * *

Tutto ciò premesso e ritenuto la **Prof.ssa Ettari Maria Cristina** , come sopra
rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

Alla S.V.III.MA , affinché, disattesa ogni contraria istanza, difesa od eccezione,
voglia in via principale :

**In sede cautelare, con DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, da confermarsi
nel contraddittorio delle parti :**

**1) Ordinare all' Ufficio Scolastico Provinciale –UfficioVIII- Ambito territoriale
di Messina- di assegnare la Prof.ssa Ettari Maria-Cristina nell' ambito 0016 della
Provincia di Messina, indicato dalla stessa docente al posto n.1 delle preferenze
espresse nella domanda di mobilita' 2016-2017 (domanda convalidata per intero
dal MIUR/Ufficio Scolastico Provinciale di Messina comprese le sedi espresse
dalla stessa docente, tutte in Sicilia), in quanto residente in comune (Sant'Agata**



di Militello) ricadente nello stesso ambito 0016 e madre di un bambino di anni tre ;

2) Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell' O.M. n.241 del 08-04-2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'anno 2014-2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tale possibilità alla professoressa Ettari Maria-Cristina (in quanto docente assunta da GAE- graduatorie ad esaurimento).

3) Ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione il riconoscimento del servizio prestato dalla professoressa Ettari Maria-Cristina negli Istituti *paritari* di Istruzione secondaria di secondo grado per complessivi anni sette di almeno 180 giorni (N. 7 anni di servizio per punti 3 ciascuno = punti 21,00) e la valutazione dello stesso servizio ai fini della mobilità 2016/17 con punti 21,00 e cio' nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A S. 2016-17 dell' 08-04-2016 secondo cui *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*.

4) Preliminarmente, sempre in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, di conseguenza, sospendere – ove del caso, per i gravissimi pregiudizi imminenti per l' anno scolastico , anche inaudita altera parte - l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della Prof.ssa Ettari presso Ambito 20 della Lombardia, assegnando la Prof. ssa Ettari Maria



Cristina presso l' ambito 0016 della Provincia di Messina , e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

5) In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti indicati nel suddetto bollettino provenienti dalla GM del concorso 2012 indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, **autorizzare la notifica per pubblici proclami ma ai sensi dell'art. 151 cpc** (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale della Provinciale di Messina;

6) In subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere quindi ad ordinare quanto indicato sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5;

7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno morale e materiale nella fase di merito ;

8)Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e



degli onorari della presente procedura .

Ai sensi DM n. 55/2014 si dichiara che il valore del presente procedimento in materia di lavoro è compreso nello scaglione che va da 5 200,00 e 26000,00 sicché il contributo è pari ad € 118, 50

Si allegano i seguenti documenti :

- 1) Comunicazione del MIUR del 15/ 7/2016 ;
- 2) domanda di mobilità territoriale per assegnazione di sede, convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e dallo stesso Ufficio restituita alla scrivente il 15/7/2017 ;
- 3) tentativo di conciliazione del 21/8/2016;
- 4) ordinanza del TAR LAZIO n. 06565/2016;
- 5) decreto del Dirigente dell'Ufficio V-Ambito Territoriale di Torino (n. 11471 del 19-08-2016) ;
- 6) ordinanza del TRIBUNALE DI TRANI del 28744/2016 16-9-2016;
- 7) ordinanza del TRIBUNALE DI NAPOLI n.16877 del 6/9/2016;
- 8) bollettino dei trasferimenti relativi all'istruzione secondaria di secondo grado, , pubblicati dal MIUR il 13-08 -2016, dai quali risulta che la Prof.ssa Ettari e' stata trasferita nell'AMBITO 20 della REGIONE Lombardia , provincia di Mantova.
- 9) Notifica assegnazione sede ambito 20 Mantova

Capo D'Orlando, 20 settembre 2016

Avv. Maria Cristina Ettari



*Avv. Ettari Maria Cristina
Residence Santa Lucia 27 C
98071 Capo D'Orlando (Me)
Tel /fax 0941/912974 Cell 329/6330574*

